



CONVENZIONE TRA LA AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 1 DELLA REGIONE DELL'UMBRIA E LA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO NEL DISTRETTO ALTO TEVERE.

TRA

L'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1, di seguito denominata AUSL Umbria n. 1, nella persona del Direttore del Distretto Alto Tevere, Dott.ssa Daniela Felicioni, a ciò delegata con Delibera DG n. 481 del 11 aprile 2018;

E

L'Associazione di Volontariato ANTEAS – Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà – di Città di Castello, Associazione riconosciuta, regolarmente iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato con il n. 908 come da DD n. 2301 del 25-03-2014, ai sensi della L.R. n. 11/2015, con sede in VITTORIO E ORLANDO Cde 90022320544, di seguito denominata ANTEAS, nella persona di RODRIGO CAMPANELLI (PRESIDENTE), in qualità di legale rappresentante, nato il 26/02/1948 a CITTA' DI CASTELLO che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della predetta Associazione,

PREMESSO

- a) Che la **Legge 9 aprile 2015 n. 11**, “Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”, riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- b) Che la **AUSL Umbria 1** favorisce la presenza e l'attività all'interno delle strutture sanitarie degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti,
- c) Richiamato l'art. 382 della L.R. n. 11/2015, che prevede la possibilità di stipulare convenzioni con le organizzazioni non lucrative di utilità sociale le cui attività concorrano con le finalità del SSR, in conformità con quanto disposto dalle norme regionali e nazionali;
- d) Visti i **PSN e PSR** vigenti;
- e) **Dato atto** che “ANTEAS – Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà” – di Città di Castello persegue finalità di solidarietà sociale;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

La AUSL Umbria n. 1 si avvale della collaborazione della ANTEAS nell'attività di volontariato finalizzata alla accoglienza degli utenti presso i Servizi Riabilitazione Territoriale e Assistenza Protesica ubicati in Via Del Salaiolo a Città di Castello.

L'attività di volontariato si svolgerà nei giorni di lunedì e venerdì.

Le presenze del personale volontario potranno subire variazioni a seconda delle richieste della Azienda e della disponibilità dell'Associazione.

Art. 3

Il personale volontario, reclutato dall'Associazione solo ed esclusivamente tra i propri aderenti, dovrà essere in possesso di affidabilità, decoro e capacità adeguate alla tipologia dell'attività, da svolgere.

Il Responsabile Operativo della suddetta attività affidato dalla presente convenzione, è individuato nella persona del Presidente pro-tempore dell'Associazione.

Art. 4

Tutte le incombenze relative alla gestione del personale adibito all'attività sociale di che trattasi, le presenze e le eventuali sostituzioni sono a carico dell'Associazione che, in ogni caso, dovrà assicurare l'attività sociale così come individuata nel precedente articolo 2.

L'effettivo svolgimento delle attività dovrà essere documentato da un foglio di firma giornaliero tenuto a disposizione dei servizi della AUSL.

Art. 5

L'ANTEAS trasmetterà, prima dell'inizio dell'attività, al Responsabile del Servizio Riabilitazione Territoriale l'elenco nominativo del personale messo a disposizione e la relativa disponibilità, comunicando tempestivamente ogni eventuale variazione.

Art. 6

L'Associazione è responsabile del comportamento e dell'idoneità professionale dei volontari utilizzati.

L'Associazione si impegna a mantenere il più possibile stabile il personale adibito all'attività sociale.

Sarà facoltà dell'Azienda chiedere la sostituzione del volontario che non applichi le norme della presente convenzione, non osservi un comportamento corretto e non offra sufficienti garanzie di professionalità. In tal caso l'Associazione dovrà provvedere alla sostituzione della persona.

Ogni volontario è tenuto a conoscere anche i seguenti obblighi:

- al rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;
- ad osservare un comportamento conforme ai principi che ispirano la missione del volontario, mantenendo con gli altri volontari un rapporto di collaborazione che possa contribuire al buon andamento dell'attività;
- ad osservare il più rigoroso segreto sulle notizie e sui fatti dei quali può venire a conoscenza nel corso delle prestazioni svolte e ad improntare ogni servizio alla più assoluta discrezione e riservatezza;
- a rispettare le indicazioni impartite dai Responsabili dei Servizi AUSL coinvolti, per quanto di rispettiva competenza, e ad operare con il massimo spirito di collaborazione con il personale dei Servizi stessi e con i destinatari del servizio;
- a non interferire nelle scelte professionali degli operatori sanitari.

Art.7

Il volontario dell'Associazione impiegato nell'attività sociale di cui alla presente convenzione, dovrà essere munito di cartellino di riconoscimento rilasciato dall'Associazione.

Art. 8

Stante l'equiparazione del volontario al lavoratore autonomo ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'organizzazione di volontariato è tenuta all'applicazione delle disposizioni del Decreto citato con le specifiche modalità di cui all'art.3 del decreto stesso.

Dal canto suo, l'Azienda, attraverso il Servizio di Prevenzione e Protezione:

- fornisce ai volontari impegnati presso le proprie strutture e alle Associazioni di appartenenza dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

- elabora un documento di valutazione dei rischi e interferenze che indichi le misure di prevenzione e protezione adottate in cooperazione con le Associazioni di volontariato per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi incidenti sull'attività prestata dal volontario. E' fatto in ogni caso divieto al volontario di accedere per qualsiasi motivo nelle aree e/o in qualunque altra zona con limitazione di accesso.

Art. 9

Nell'esecuzione dell'attività di cui alla presente convenzione, l'Associazione adotterà tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone che svolgono l'attività sociale e dei terzi.

Nel caso di inadempimento l'Azienda avrà la facoltà di risolvere il contratto senza che l'Associazione possa sollevare eccezione alcuna. L'Associazione provvede alla integrale copertura degli addetti all'attività sociale per tutti i rischi derivanti dalla specifica attività oggetto della presente convenzione nonché per la responsabilità civile verso terzi, in conformità alla L.R. n. 11/2015, mediante polizza assicurativa.

Gli oneri relativi alla copertura assicurativa di cui al precedente comma sono a carico dell'Associazione.

Copia di detta assicurazione dovrà essere depositata presso la Direzione del Distretto Alto Tevere, entro 30 giorni dalla stipula di questa Convenzione.



Art. 10

La presente convenzione non prevede alcun onere per l'Azienda per le attività previste dalla presente convenzione, ad eccezione di un rimborso all'Associazione per le attività di carattere sociale quantificato in € 100,00 mensili.

Art. 11

La liquidazione dei rimborsi avverrà a conclusione del periodo previsto dalla presente convenzione, previa relazione del Responsabile del Servizio Riabilitazione Territoriale sulla corretta esecuzione dell'attività di volontariato.

Art. 12

Le parti si riservano la facoltà di risolvere, anche unilateralmente e previo formale avviso all'altra parte, il presente accordo, qualora si accerti il mancato adempimento delle previsioni

convenzionali, nonché la facoltà di apportare, congiuntamente, modifiche o integrazioni di varia natura al presente accordo.

Art. 13

L'ANTEAS, per quanto attiene alla presente Convenzione, garantisce il pieno rispetto delle norme per la privacy e la riservatezza (D.Lgs n.196/2003 e s.m.i) e dei regolamenti della AUSL Umbria 1 nelle stesse materie.

Ciascuna delle parti, per le attività disciplinate dalla presente convenzione, è Titolare nel proprio ambito ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della privacy e della riservatezza.

Le parti danno atto di essersi reciprocamente informate sugli obblighi attinenti i clienti/fornitori in materia di privacy e di riservatezza.

Art. 14

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'AUSL Umbria 1 (reperibile all'indirizzo:

<http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazionetrasparente/atti-generalis>), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013, alle previsioni del Patto di integrità, che, quale Allegato 1, costituisce parte integrante del presente accordo.

Le parti, sempre in relazione alla sopra citata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art. 15

Le parti si impegnano ad osservare quanto stabilito dalla L.R. n. 11/2015 e s.m.ei.

Le parti, inoltre, si riservano la facoltà di risolvere, anche unilateralmente, il presente accordo qualora si accerti la sussistenza di elementi ostativi al pieno dispiegarsi delle finalità della convenzione, ovvero per mancato adempimento delle previsioni convenzionali, salvo preavviso di 30giorni.

Art. 16

E' vietato cedere o subappaltare anche parzialmente l'attività di volontariato assunta, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione della convenzione, senza diritto ad alcun indennizzo o risarcimento.

Art. 17

Le parti dichiarano, che:

- le attività sociali rese dall'Associazione esclusivamente per fini di solidarietà e senza fini di lucro non si considerano prestazioni di servizio ed esulano dal campo impositivo dell'IVA;
- la presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e di registro;
- la presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.

Art. 18

Il presente accordo ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, con possibilità di eventuale rinnovo su richiesta dell'AUSL Umbria 1, ed assenso formale dell'ANTEAS, per un periodo annuale. In ogni caso la convenzione è prorogabile alla scadenza a semplice richiesta dell'AUSL Umbria 1 per un periodo massimo di 90 giorni.

Art. 19

La presente convenzione consta di n. 6 (sei) facciate di cui n. 15 (quindici) sono le righe scritte nell'ultima facciata, escluse le sottoscrizioni ed è redatta in due esemplari di cui uno per l'Azienda USL Umbria 1 ed uno per l'Associazione ANTEAS.

Letto, approvato e sottoscritto.

Città di Castello, 15/05/2018

AUSL Umbria n. 1

ANTEAS – Città di Castello

DISTRETTO ALTO TEVERE

Il Direttore

Il Presidente

Dott.ssa Daniela Felicioni

Dott. Corrado Campanelli

Patto di integrità relativo all'accordo per la disciplina dei rapporti tra la Azienda Unità Sanitaria Locale A.U.S.L. n. 1 della Regione dell'Umbria e l'Associazione di Volontariato ANTEAS – Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà – di Città di Castello

PATTO DI INTEGRITA'

TRA

L'AZIENDA USL UMBRIA 1

E

L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ANTEAS – ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETÀ ATTIVE PER LA SOLIDARIETÀ – DI CITTÀ DI CASTELLO

Questo documento costituisce parte integrante dell'accordo stipulato tra l'Azienda USL Umbria 1 e l'Associazione ANTEAS ONLUS.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 1 e dell'Associazione di Volontariato ANTEAS – Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà – di Città di Castello, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno anti-corrruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto/convenzione e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione dell'accordo, eludendo il rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni, ottenendo il riconoscimento di prestazioni inappropriate o non erogate, garantendosi l'assenza o l'inadeguatezza dell'attività di controllo quali-quantitativo sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nell'espletamento e nel controllo dell'esecuzione di quanto previsto dalla convenzione in oggetto, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

La sottoscritta Associazione si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione della convenzione, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in oggetto.

La sottoscritta Associazione si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto negli aspetti economici della convenzione, durante la fase di esecuzione del contratto e nei tre anni successivi alla conclusione del contratto stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri.

Resta chiaramente esclusa qualsiasi tipo di attività prestata a titolo gratuita.

Le convenzioni concluse e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulle ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

La sottoscritta Associazione prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione del contratto;
- esclusione della possibilità per l'ANTEAS di stipulare accordi con l'Azienda Usi Umbria 1 per i 5 anni successivi all'accertamento della violazione del presente Patto.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla scadenza della convenzione in oggetto.

Le Associazioni sono tenute al rispetto quanto previsto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento della Azienda Usi Umbria 1, (reperibile al seguente indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Città di Castello, il 15/05/2018.....

AUSL Umbria n. 1

ANTEAS – Città di Castello

DISTRETTO ALTO TEVERE

Il Direttore

Dott.ssa Daniela Felicioni



Il Presidente

Dott. Corrado Campanelli



Il Documento è conforme all'allegato al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato con Delibera del Direttore Generale n. 117 del 26-01-2018.